

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore;
Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil;
Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario;
Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino;
Nyranne Moshì, avvocato Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

**Una legge per statali e parastatali
Indennità integrativa
nel trattamento di f.r.**

BRUNO AGUGLIA

per cento dello stipendio annuo, calcolato al lordo, nonché dagli assegni tassativamente elencati nell'art. 38 del Dpr 29.12.1973 n. 1032. La legge 87, emessa già in ritardo rispetto ai tempi concessi dalla Corte Costituzionale, rinvia il problema della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, ma, intanto, elimina la più grave disparità esistente tra le suddette categorie di lavoratori subordinati, disponendo che l'indennità integrativa speciale entri a far parte della base di calcolo del trattamento di fine rapporto anche per i pubblici dipendenti (ad eccezione dei dipendenti degli enti locali che già ne avevano usufruito con legge 7.7.1980 n. 299).

Sono diverse le quote di calcolo
Recita, infatti, l'art. 1 che «... ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennità integrativa speciale... viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di ana-

Lavori di pulizia in appalto e responsabilità del committente

Segnaliamo la sentenza emessa il 13/2/1993 dal Tribunale di Milano, con la quale si è dichiarata la responsabilità solidale di chi affida i lavori di pulizia in appalto, anche se l'impresa che esegue i lavori opera contemporaneamente presso varie aziende. A questo risultato

persi, «nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento». Quindi, tutti coloro che siano cessati dal servizio dopo il 30.11.1984 e tutti coloro che, cessati prima, non si siano fatti prescrivere il diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento (avendo spedito, ogni 5 anni dalla data di cessazione dal servizio, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o abbinata al proposto ricorso giurisdizionale) possono presentare, entro il 30 settembre 1994, la domanda redatta su apposito modulo predisposto dagli enti previdenziali di competenza, per ottenere la riliquidazione del loro trattamento di fine servizio. La legge 87 stabilisce che il termine del 30 settembre 1994 è perentorio, cioè non può essere presentata successivamente.

La riliquidazione del trattamento di fine servizio avverrà entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1989; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1990-31 dicembre 1992; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994.

Prima e dopo il 30 novembre '84

La legge nulla dice per coloro che siano cessati dal servizio in data antecedente al 30.11.1984 (e che non si siano fatti prescrivere il relativo diritto), i quali dovrebbero essere liquidati prima di tutti gli altri. Infine, la legge dispone che tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore debbono essere dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese legali. Ciò, però, non dovrebbe riguardare quei giudizi promossi da dipendenti cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984, qualora l'ente previdenziale non provveda alla erogazione della riliquidazione: infatti, in tal caso, la magistratura dovrà accertare l'esistenza o meno del diritto vantato.

In conclusione, coloro che sono cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, non hanno alcun problema nella riliquidazione della loro indennità di fine servizio a condizione che prestino la domanda - lo ripetiamo - entro e non oltre il 30 settembre 1994. Coloro, invece, che sono cessati dal servizio in data antecedente dovranno indicare (o allegare) nella domanda da presentare sempre entro il 30.9.1994, il titolo di interruzione della prescrizione (copia della raccomandata a.r. o estremi del ricorso giurisdizionale).

Si discute ancora sull'indennità integrativa degli ex statali

L'Unità ha dato notizia che agli ex dipendenti dello Stato verrà riconosciuta l'indennità di «buonuscita» anche sulla scala mobile (o indennità integrativa speciale, IIS) a far luogo dal 1° dicembre 1984. Su questo argomento, diversi anni fa, vi ho scritto (lettera pubblicata) dicendo che, a differenza dei dipendenti degli Enti locali, ospedalieri e altri, le liquidazioni di fine rapporto di lavoro per gli statali era infatti calcolata solo sullo stipendio e non su tutto quanto percepito dal dipendente, quindi con la totale esclusione della scala mobile, o IIS che dir si voglia, dal computo della liquidazione.

Ora, quei dipendenti dello Stato che sono andati in pensione anni prima (cioè, prima del 1° dicembre 1984) e che vengono esclusi da tale diritto alla nuova liquidazione equiparata con altri dipendenti degli Enti locali, ospedalieri e altri, con quali criteri sono stati esclusi? Forse perché lo Stato non riconosce debiti anteriori a 10 anni dal loro sorgere? E con quale diritto? Vi sono norme ben codificate che prevedono l'estinzione di un debito dello Stato verso i cittadini dopo un certo periodo? Questa norma è costituzionale? In questo caso l'Amministrazione pubblica dovrebbe restituire a quei dipendenti esclusi (perché andati in pensione prima del 1° dicembre 1984) la quota dell'Irpef fatta pagare sulla scala mobile, per cui ora si nega un diritto persequivo con tutti gli altri ex dipendenti della pubblica amministrazione dello Stato.

Guido Colli
Reggio Emilia

Non comprendiamo perché se la indennità integrativa speciale non viene computata nell'indennità di buonuscita, dovrebbe essere restituita l'Irpef pagata su di essa. Anche l'indennità integrativa speciale costituisce reddito e come tale va assoggettata all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Per quanto riguarda la «esclusione» dalla riliquidazione della buo-

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA:
Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri; Nicola Tischi

nuscita, comprensiva della IIS, di coloro che sono cessati dal servizio prima del 1° dicembre 1984 e che non hanno provveduto a inoltrare una istanza per la interruzione dei termini di prescrizione, si può anche parlare di «esclusione» dal beneficio ma, è come quando un bicchiere è pieno a metà da alcuni viene definito mezzo pieno e da altri mezzo vuoto.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 243/93, pur dichiarando illegittime le norme che escludono «in toto» l'indennità integrativa speciale dal calcolo della buonuscita, ha stabilito che tale dichiarazione di illegittimità non faceva decadere le norme stesse rinviando quindi al legislatore il compito di definire la misura, i modi e i tempi del computo della IIS nella base di calcolo della buonuscita rendendo così concreto il diritto in questione. Il legislatore, con la legge n. 87/94, ha stabilito che non solo i futuri pensionati hanno diritto a computare una quota della IIS nel calcolo della buonuscita ma anche coloro che sono cessati dal servizio nei dieci anni precedenti l'inizio del nuovo calcolo (1° dicembre 1994 - 1° dicembre 1984).

I sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil avevano chiesto di fare decorrere il nuovo trattamento dal 1974 (da quando la indennità integrativa speciale viene computata nel trattamento di fine servizio per i dipendenti degli Enti locali) o dal 1982 (da quando, con la legge n. 297/82 fu modificato il trattamento di fine rapporto di lavoro per i lavoratori privati). Ma il legislatore, nella sua autonoma valutazione, ha fatto retroagire la nuova normativa di dieci anni. Si può sostenere che sono stati «esclusi» coloro che sono cessati dal servizio anteriormente al 1° dicembre 1984 ma si può anche sostenere che sono stati inclusi nel nuovo sistema di calcolo anche coloro che sono cessati dal servizio negli ultimi dieci anni. D'altra parte, qualsiasi decorrenza retroattiva fosse stata assegnata, vi sarebbero comunque stati degli esclusi dal nuovo meccanismo di calcolo (a mano

che non si pensi di poter sostenere la retroattività a luglio 1959, data nella quale fu istituita la IIS).

Circa il confronto con i dipendenti degli Enti locali va notato che per tali lavoratori sia lo stipendio sia la indennità integrativa speciale vanno computati al 64% degli importi mensili mentre per gli statali lo stipendio è computato all'80% dell'importo mensile, per cui la differenza non assume entità rilevanti specialmente per stipendi medio-alti.

«Il personale può essere collocato a riposo a domanda irrevocabile»

Sono un dipendente delle ferrovie dello Stato (anzi, un ex dipendente) con la qualifica di segretario superiore 1° classe, 8° livello. Col 7° procedimento pensionistico anticipato, legge 141/1990, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, inoltra domanda di prepensionamento che è stata accettata. Ma... accortomi dello sbaglio, ho inoltrato immediatamente domanda di annullamento, 20 dicembre, data di inizio del prepensionamento 1° gennaio 1994. A tutt'oggi ho ricevuto il primo acconto di pensione quindi è evidente che la domanda di annullamento non è stata accolta. Chiedo alla vostra competenza se ci sono possibilità e quali per essere reintegrato in servizio e, se necessario, adire l'autorità giudiziaria oppure lo statuto dei lavoratori.

Lettera firmata

Qualunque sia la ragione dello sbaglio, riteniamo che non si può ottenere l'annullamento della domanda di pensionamento, presentata ai sensi della legge n. 141/90, in quanto il comma 2 dell'articolo 1 di tale legge stabilisce che «... il personale interessato (...) può essere collocato a riposo a domanda irrevocabile...».

Tuttavia, qualora puoi sostenere di avere presentato domanda perché tratto in inganno da informazioni non veritiere da parte di dirigenti della Fs spa, ti consigliamo di valutare con la consulenza legale dell'Inca-Cgil, la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.

ALGERO E LA «CAVALCATA SARDA».
LA MADDALENA
CAPRERA E ALES
(VIAGGIO IN SARDEGNA)

MINIMO 25 PARTECIPANTI

Partenza da Milano e da Bologna il 21 maggio
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione L. 1.100.000
Riduzione partenza da Bologna L. 30.000
Itinerario: Milano/Alghero - La Maddalena - Caprera - Castelsardo - Ales - Nuoro - Orgosolo - Santu Antine - Alghero/Milano.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni con pullman privato, la sistemazione in camere doppie in albergo a 4 stelle, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore.

In collaborazione con **KLM**

IL PERÙ. LA COSTA, LA SIERRA E LE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Milano e da Roma 26 luglio 4 ottobre
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 16 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione luglio L. 4.650.000 ottobre L. 4.200.000
Itinerario: Italia/Uma - Trujillo - Chiclayo - Cusco - Machu Picchu - Chincheros - Ollantaytambo - Arequipa - Nasca - Paracas - Lima/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e seconda categoria superiore, la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma, gli ingressi alle aree archeologiche e ai musei, le guide locali peruviane, un accompagnatore dall'Italia.

L'Unità
Vacanze

MILANO - VIA F. CASATI, 32
Telefoni 02/6704810 - 844
Fax 02/6704522 - Telex 335257

DA ISTANBUL A EFESO. VIAGGIO IN TURCHIA

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma 28 marzo 19 luglio 8 agosto
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 11 giorni (10 notti)
Quota di partecipazione: L. 1.685.000
Tasse aeroportuali L. 35.000 - Supplemento partenza da Milano e Bologna L. 100.000
Itinerario: Italia/Istanbul - Bursa (Gordion) - Ankara - Cappadocia (Kona) - Pamukkale (Atrodisias Eleso) - Izmir (Pergamo Troa) - Kanakkale - Istanbul/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la mezza pensione, le visite previste dal programma, gli ingressi alle aree archeologiche, un accompagnatore dall'Italia.

LISBONA '94. CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Milano e da Roma il 19 maggio
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 5 giorni (4 notti)
Quota di partecipazione: L. 1.160.000
Supplemento partenza giugno L. 30.000
Itinerario: Italia/Lisbona/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria (4 stelle), la prima colazione, mezza giornata di visita guidata di Lisbona, la visita al Museo Etnografico, un accompagnatore dall'Italia.

LE GROCIERE DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE

Itinerari della nave TARAS SHEVCHENKO

Dal 30 luglio al 9 agosto:
Genova/Casablanca - Tangen - Lisbona - Malaga - Alicante/Genova
Quota di partecipazione da L. 1.050.000 a L. 3.250.000

Dal 9 agosto al 21 agosto:
Genova/Pireo - Volos - Istanbul - Smirne - Rodi - Heraklion/Genova
Quota di partecipazione da L. 1.320.000 a L. 4.150.000

VIAGGIO IN YEMEN

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma 30 marzo - 27 aprile - 25 maggio - 13 luglio e 10 agosto
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 15 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione: aprile-maggio L. 3.800.000 marzo-luglio-agosto L. 4.200.000
Suppl. part. da Bologna e Milano L. 290.000
Itinerario: Italia/Sana'a - Say'un - Taiz - Mokha - Sana'a - Saada - Sana'a - Marib - Sana'a/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni in aereo, pullman e fuoristrada, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la pensione completa, tutte le visite indicate nel programma, gli ingressi alle aree archeologiche, un accompagnatore dall'Italia.

IN CINA LUNGO LA VIA DELLA SETA

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 18 luglio, 8 agosto e 3 settembre
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)
Quota di partecipazione luglio e agosto L. 4.980.000 - settembre L. 4.500.000. Su richiesta, con supplemento, partenza anche da altre città
Itinerario: Italia/Pechino - Urumqi - Turfan - Dunhuang - Lanzhou - Xian - Pechino/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria superiore e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia e le guide locali cinesi.

IL VIAGGIO E IL SOGGIORNO IN SARDEGNA

MINIMO 25 PARTECIPANTI

Partenza da Milano 2 luglio e 10 settembre
Trasporto con volo speciale
Durata del viaggio 15 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione L. 1.960.000
Itinerario: Italia/Alghero - Palau - Nuoro - Cagliari - Calasetta - Oristano - Ales - Alghero - Porto Conte - Alghero/Milano.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi a 3 e 4 stelle durante il tour e la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, otto giorni di soggiorno, in camere doppie, presso l'Hotel/Villaggio «Corte Rosada» (4 stelle) di Porto Conte con la pensione completa (le bevande ai pasti incluse).

GRECIA: Isola di Kos

(PARTENZE DI GRUPPO)

Partenza da Milano il 31 maggio - 28 giugno - 19 luglio. Trasporto con volo speciale
Durata del soggiorno 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione: maggio lire 870.000 - giugno lire 1.017.000 - luglio lire 1.108.000
Settimana supplementare: maggio-giugno lire 445.000 - luglio lire 508.000
Itinerario: Italia / Kos / Italia
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti, la sistemazione in camere doppie presso l'albergo Portobello (3 stelle), la mezza pensione. L'albergo è situato vicino al mare, a disposizione degli ospiti due piscine e una per i bambini, le strutture sportive.

Itinerari della nave KAZAKHSTAN II

Dal 6 al 20 agosto:
Genova/Portogallo - Madera - Canarie - Marocco - Gibilterra - Spagna/Genova
Quota di partecipazione da L. 1.850.000 a L. 6.000.000

Dal 20 al 27 agosto:
Genova/Marocco - Gibilterra - Baleari/Genova
Quota di partecipazione da L. 900.000 a L. 3.000.000

Itinerari della nave SHOTA RUSTAVELI

Dall'11 al 17 settembre:
Genova/Palma di Majorca - Barcellona - Seto - Ajaccio/Genova
Quota di partecipazione da L. 550.000 a L. 1.750.000